



*Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti*
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 1031 della legge 2 dicembre 2006, n. 296, che istituisce presso il Ministero dei trasporti un Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale;

VISTO l'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede, ai fini di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale e lagunare, l'incremento della dotazione del Fondo istituito dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296;

VISTA la tabella E, annessa alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha rifinanziato gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 1, comma 223 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che finalizza le risorse di cui all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, mediante l'acquisto di materiale rotabile su gomma;

VISTO l'articolo 1, comma 224 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che definisce i criteri per il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ne rinvia l'applicazione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per i tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale confluiscono, previa intesa con le regioni,



le risorse disponibili di cui al citato comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti;

ATTESO che, alla luce del citato comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto alle regioni delle risorse di cui al predetto comma 83 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, relative alle annualità 2015-2019 destinate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale e sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 5 Novembre 2015, non può avere ulteriore corso;

VISTO l'articolo 7, comma 11 *quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che differisce al 1 gennaio 2017 l'entrata in vigore delle misure di cui al citato comma 866, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo, specificatamente, che per le risorse di cui al comma 83, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti, relative alle annualità 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato comma 83, articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e al comma 223 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RITENUTO che, stante quanto stabilito dal citato comma 11 *quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 si possa provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le sole annualità 2015 e 2016;

VISTA la deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, che alla misura 3 individua le modalità di assegnazione dei beni essenziali e indispensabili e alla misura 5 individua i criteri per la determinazione del valore di subentro di essi;

TENUTO CONTO che i criteri di cui alla citata legge n.147 del 2013 sono relativi al migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati, alle condizioni di vetustà nonché alla classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari all'entità degli eventuali cofinanziamenti regionali e locali, ed infine ai posti/km prodotti;

CONSIDERATO che per quanto attiene al criterio relativo alle condizioni di vetustà e le classi di emissione di prodotti inquinanti dei veicoli, risulta sulla base dei dati dell'Archivio nazionale degli autoveicoli, che oltre il 90 per cento della flotta circolante è costituita da veicoli ad alimentazione diesel e che l'anzianità del parco veicolare consente di tener in conto indirettamente anche la classe di emissione, in quanto la normativa europea ha imposto limiti di emissione progressivamente restrittivi;



VISTO l'articolo 1, comma 226 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che rinvia al decreto previsto al comma 224 del medesimo articolo per definire le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI i dati trasmessi dalle regioni ai fini dell'istruttoria per definire il Piano di riparto delle risorse ai sensi del comma 83, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la revisione dei rapporti finanziari fra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, prevista ai commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 2009, n. 191, con riguardo in particolare al comma 109, che, a partire dall'annualità 2010, esclude le due Province autonome dalla partecipazione alle ripartizioni di risorse dello Stato prevista dalle varie leggi di settore in favore delle regioni;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 che ha definito le modalità del concorso delle regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTO il punto A) della predetta intesa che ha previsto che un ammontare di risorse pari a euro 364.866.000 per l'anno 2015 debba essere recuperato su indicazione delle regioni da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'intesa medesima;

CONSIDERATO che le regioni hanno indicato, quali risorse da ridurre per un ammontare pari a euro 364.866.000 per l'anno 2015, quelle da destinare all'acquisto di materiale rotabile e che è applicata, alle singole regioni a statuto ordinario una riduzione differenziata del contributo oggetto della ripartizione, nei termini riportati dalla nota della Conferenza dei Presidenti delle Regioni n. 5051/C2FIN del 4 Novembre 2015;

VISTO che con il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 Novembre 2015, le regioni hanno raccomandato che sia chiarito che "ferma restando la percentuale di cofinanziamento regionale comunicata al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta come impegno delle singole regioni e riportata nel decreto, deve intendersi che il programma di investimento pluriennale, comunicato dalla regione al Ministero stesso a monte della redazione del decreto, è da intendersi di riferimento rispetto ad un importo all'epoca presunto di finanziamento; una volta stabilito in via definitiva detto importo, il Programma di investimento regionale si riproporzionerà su esso ovvero sulle risorse effettivamente disponibili così come è previsto avvenga in caso di incremento o decremento delle complessive risorse statali";



CONSIDERATO che la procedura di cui alla raccomandazione sopra riportata, è disciplinata da quanto previsto agli articoli 14 e 18 del presente decreto;

CONSIDERATO, poi, che le regioni Lazio e Toscana hanno comunicato rispettivamente, con note n. 703488 del 17 dicembre 2015 e n. 263801 del 9 dicembre 2015, l'entità delle ulteriori risorse da ridurre nell'anno 2015 a compensazione dell'incapienza a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai sensi del punto D) della citata intesa, tra cui euro 32.684.377,41 a valere sul Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale (euro 20.699.251,34 per Regione Lazio e euro 11.985.126,07 per Regione Toscana);

TENUTO CONTO, pertanto, che l'ammontare delle risorse da destinare all'acquisto di materiale rotabile su strada da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziato dalla tabella E annessa alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, risultano, al netto delle riduzioni sopra indicate, pari a euro 227.449.622,59 per l'anno 2015 e a euro 125.000.000 per l'anno 2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;

DECRETA:

Art. 1

1. Il presente decreto provvede a programmare il riparto alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come rifinanziate dalla tabella E, allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinate, ai sensi del comma 223 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.
2. Gli autobus destinati al rinnovo dei parchi automobilistici di cui al comma 1 devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - 1) più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni;
 - 2) dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa;
 - 3) predisposizione per il rilevamento posizione durante la corsa;
 - 4) predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
3. E' esclusa la possibilità di procedere al rinnovo dei parchi automobilistici mediante leasing avvalendosi delle risorse previste dalla legge richiamata.

Art. 2



1. Il criterio “migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati”, previsto dalla lettera a) del comma 224 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, è utilizzato per attribuire complessivamente alle regioni una quota del Fondo pari al 15 per cento. La ripartizione alle singole regioni è determinata in modo direttamente proporzionale alle quantità di passeggeri complessivamente trasportati nei servizi con autolinea affidati nell’ambito delle singole regioni, rapportate alle quantità di servizio effettivamente offerto con i medesimi servizi, misurate nell’unità postokm.

Art. 3

1. Il criterio “condizioni di vetustà, nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari”, previsto dalla lettera b) del comma 224 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, è utilizzato per attribuire complessivamente alle regioni una quota del Fondo pari al 30 per cento. La ripartizione alle singole regioni è determinata in modo direttamente proporzionale alla somma dei prodotti delle singole quantità di autobus effettivamente utilizzati per il servizio, suddivisi per classe di emissione secondo la classificazione da Euro 1 a Euro 6, moltiplicato per le rispettive anzianità medie espresse in anni, a partire dall’anno di prima immatricolazione.

Art. 4

1. Il criterio “entità del cofinanziamento regionale e locale”, previsto dalla lettera c) del comma 224 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, è utilizzato per attribuire complessivamente alle regioni una quota del Fondo pari al 15 per cento. La ripartizione alle singole regioni è determinata in modo direttamente proporzionale all’entità del cofinanziamento in ambito regionale calcolato con la percentuale minima di cofinanziamento sull’investimento complessivo, comunicato dalle singole regioni.

Art. 5

1. Il criterio “posti/km prodotti”, previsto dalla lettera d) del comma 224 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, è utilizzato per attribuire complessivamente alle regioni una quota del Fondo pari al 40 per cento. La ripartizione alle singole regioni è determinata in misura direttamente proporzionale all’offerta effettivamente prodotta, espressa in posto/km, con i servizi eserciti con autolinea affidati nell’ambito della regione, rispetto al complessivo dell’offerta su base nazionale.

Art. 6



1. Le regioni procedono al rinnovo dei parchi automobilistici avvalendosi delle risorse trasferite annualmente sul capitolo n. 7251 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e secondo i Piani di riparto di cui all'articolo 13.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191, non sono attribuite quote di risorse alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7

1. Le risorse di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stanziata per l'esercizio 2015 ed impegnata a favore di ciascuna regione a seguito del riparto di cui all'articolo 14 sono erogate alle singole regioni con le seguenti modalità:
 - 1) 40 per cento, a titolo di anticipazione, a seguito del resoconto da parte di ciascuna regione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuta stipula di contratti di fornitura degli autobus del Piano di investimento per il 2015 di cui all'articolo 13, da inoltrare entro diciotto mesi dalla data della nota di comunicazione del Ministero stesso di avvenuta registrazione del presente decreto presso i competenti organi di controllo;
 - 2) 30 per cento, a seguito della rendicontazione del completamento di almeno il 50 per cento del Piano di investimento relativo all'anno 2015 da inoltrare entro ventiquattro mesi dalla data della medesima nota di comunicazione;
 - 3) 30 per cento, a seguito della rendicontazione di completamento del 100 per cento del Piano di investimento relativo all'anno 2015 da inoltrare entro trenta mesi dalla data della medesima nota di comunicazione.

Art. 8

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stanziata per l'esercizio 2016, ed impegnata a favore di ciascuna regione a seguito del riparto di cui all'articolo 14, sono erogate alle singole regioni con le seguenti modalità:
 - 1) 40 per cento, a titolo di anticipazione, a seguito del resoconto da parte di ciascuna regione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuta stipula di contratti di fornitura degli autobus del Piano di investimento per il 2016 di cui all'articolo 13, da inoltrare entro ventiquattro mesi dalla data della nota di comunicazione alle singole regioni da parte del Ministero stesso di avvenuta registrazione del presente decreto presso i competenti organi di controllo;
 - 2) 30 per cento, a seguito della rendicontazione del completamento di almeno il 50 per cento del Piano di investimento relativo all'anno 2016, da inoltrare entro trenta mesi dalla data della medesima nota di comunicazione;



- 3) 30 per cento, a seguito della rendicontazione di completamento del 100 per cento del Piano di investimento relativo all'anno 2016, da inoltrare entro trentasei mesi dalla data della medesima nota di comunicazione.

Art. 9

1. Le quote percentuali indicate agli articoli 7 e 8 del presente decreto, relativamente all'avanzamento delle forniture del Piano di investimento, sono valutate con riferimento al rapporto del costo effettivo della fornitura sull'investimento complessivo del Piano di investimento regionale relativo all'anno di riferimento. Tale costo è attestato da documentazione contrattuale e di spesa, integrata anche dai documenti di circolazione degli autobus.
2. L'erogazione delle risorse alla singola Regione è effettuata sulla base del costo effettivo, al netto degli eventuali ribassi di gara, delle forniture, applicando la quota percentuale di cofinanziamento prestabilita nel Piano di investimento regionale, verificando inoltre che l'entità del cofinanziamento effettivo risultante dalla rendicontazione, risulti non inferiore al cofinanziamento assicurato determinabile con la percentuale di cofinanziamento predetta.
3. Per l'accertamento del cofinanziamento assicurato dalla Regione sono ammissibili anche le spese sostenute a fronte dei contratti stipulati nel 2015, prima annualità dello stanziamento previsto.

Art. 10

1. La mancata sottoscrizione da parte di ciascuna regione, o del soggetto da essa indicato, dei contratti di fornitura di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, entro le scadenze ivi indicate, comporta la revoca del contributo assegnato alla regione stessa per la quota del Piano di investimenti non contrattualizzata nello stesso termine.
2. Il mancato rispetto dei termini per il completamento del Piano di investimento, relativo a ciascuna annualità, indicati agli articoli 7 e 8 del presente decreto, comporta il definanziamento di una quota del 20 per cento delle risorse destinate alla copertura delle forniture non completate nei termini stessi.
3. Il definanziamento di cui al comma precedente non si applica nell'ipotesi in cui il mancato rispetto dei termini posti sia imputabile a riduzioni delle risorse di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 11

1. Le risorse definanziate ai sensi dell'articolo 10 sono riassegnate alle regioni e ripartite con i criteri e le modalità riportate nel presente decreto.



Art. 12

1. Le risorse derivanti da ribassi di gara o da eventuali altre economie, possono essere utilizzati dalle regioni per implementare il proprio Piano di investimento mediante l'acquisto di ulteriori autobus nel rispetto delle modalità e tempi previsti dagli articoli 7 e 8.
2. Qualora la regione non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, le risorse rinvenienti dal calcolo delle erogazioni di cui all'articolo 9, per effetto di economie o di ribassi di gara rispetto l'investimento di cui al relativo Piano, sono ripartite con le modalità previste dall'articolo 11 per le risorse definanziate.

Art. 13

1. Sono acquisiti i Piani di investimento regionale, predisposti dalle singole regioni, per la fornitura di materiale rotabile su strada da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per il biennio comprendente gli anni 2015 e 2016.
2. I Piani di investimento regionali nel biennio e per ciascuno dei due anni, sono riportati nell'allegato n. 4, fogli dal n. 1 al n. 19 ciascuno per la singola Regione.
3. I suddetti Piani di investimento riportano sinteticamente l'importo del riparto ovvero assegnazione delle risorse nel biennio e per ognuno dei due anni, la quota percentuale prestabilita di cofinanziamento assicurato dalla Regione, l'importo di cofinanziamento da assicurare per l'erogazione delle risorse medesime, l'importo dell'investimento complessivo e per anno con le quantità di autobus acquistabili, da destinare alle diverse tipologie di servizio di trasporto pubblico locale;

Art. 14

1. Il Programma di riparto complessivo per il biennio, nonché i Programmi di riparto alle singole regioni per ciascuno dei due anni, determinati sulla base della medesima percentuale di riparto, sono disposti negli allegati dal n. 1 al n. 3, e determinati sulla base delle risorse del Fondo stanziato al momento dell'emanazione del presente decreto.
2. Le risorse da assegnare alle Regioni per ciascuno degli anni del biennio, al netto delle riduzioni stabilite per l'anno 2015, sono riportate negli allegati medesimi.
3. In caso di incrementi o decrementi nello stanziamento delle risorse statali, sono applicate le percentuali di riparto di cui all'allegato 1 del presente decreto, fermo restando le percentuali di cofinanziamento regionale stabilite con il presente decreto.
4. Il Programma di riparto delle risorse relative a ciascuno degli anni del biennio è comunicato, in caso di variazioni di stanziamento, dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti alle singole regioni in tempo utile per gli eventuali interventi regionali di rimodulazione del Piano di investimento.

Art. 15

1. Nei limiti delle risorse del programma di riparto di cui all'articolo 14, ciascuna Regione può chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esercitare le funzioni di Centro unico di acquisto in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto e assegnate.

Art. 16

1. I veicoli acquistati con le risorse assegnate con il presente decreto dovranno essere di proprietà di un ente pubblico. Potranno altresì essere di proprietà di un soggetto terzo purché ricorra un vincolo di reversibilità all'Ente Pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo stesso, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura.

Art. 17

1. I veicoli acquistati con le risorse assegnate con il presente decreto potranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e transfrontaliero.

Art. 18

1. Fermo restando il termine entro cui, ai sensi degli articoli 7 e 8, i Piani annuali di investimento devono essere condotti a completamento per non incorrere nel definanziamento, la singola regione inoltra istanza di rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una proposta motivata del nuovo Piano di Investimento regionale per l'anno e complessivo, in tempo utile per realizzare il completamento delle forniture entro i termini stabiliti.
2. Le rimodulazioni dei Piani di investimento che si rendessero necessarie a seguito delle eventuali variazioni di risorse rispetto quelle originariamente stanziare, sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14 del conseguente riparto.
3. L'istanza per la rimodulazione non è necessaria nell'ipotesi in cui il Piano di investimento regionale del singolo anno è modificato con riferimento alla quantità di autobus, limitatamente ad una quota percentuale in ogni caso



non superiore al 10 per cento, ovvero, con riferimento alle quantità di autobus destinati alle diverse tipologie di servizio di trasporto pubblico locale, limitatamente ad una quota percentuale in ogni caso non superiore del 20 per cento, previa comunicazione al Ministero.

4. All'istanza di rimodulazione consegue l'emanazione di un decreto di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rende operativa la rimodulazione stessa.

Art. 19

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, verifiche, anche *in loco*, dell'attuazione dei Piani di investimento e dell'effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale.
2. Le regioni assicurano la trasmissione diretta della documentazione di resoconto e di rendicontazione, nonché l'accesso ad ulteriore documentazione inerente la fornitura, assistendo i funzionari del Ministero per l'espletamento della verifica.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

